AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI

Via M.Coppino, 26 - 07100 SASSARI – C.F. - P. IVA 02268260904

Deliberazione n.517 del 31 /08 /2009

OGGETTO: *AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLA SPERIMENTAZIONE DAL TITOLO: "VALUTAZIONE DEI PAZIENTI CON MALATTIA DI FABRY TRAMITE NUOVE TECNICHE ELETTROFISIOLOGICHE, BIOCHIMICHE ED ECOGRAFICHE"*

SOGGETTO PROMOTORE: *SHIRE ITALIA S.P.A.*

L'anno duemilanove, il giorno 31 del mese di AGOSTO in Sassari, nella sede legale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Renato Mura

Direzione Sanitaria

Il Responsabile del Servizi _____ Estensore: Dott. Marco Mele _____

VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999;

VISTO il Protocollo d'Intesa sottoscritto dalla Regione Sardegna e dalle Università di Cagliari e di Sassari in data 11 ottobre 2004;

VISTO l'Accordo Regione-Università di Sassari, sottoscritto in data 12.07.2005;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27 aprile 2007, con la quale è stata costituita l'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari;

VISTO il Decreto n. 100 del 03 settembre 2008 con il quale il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna ha nominato il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari nella persona del Dott. Renato Mura;

TENUTO CONTO che il Dott. Renato Mura ha assunto la funzione di Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari il giorno 8 settembre 2008, data di stipulazione del relativo contratto;

DATO ATTO che nell'Azienda, ai sensi e per gli effetti della su citata DGR n. 17/2/07, sono confluite le strutture universitarie dell'ex Policlinico Universitario e le cliniche universitarie convenzionate con la ASL n. 1, con il personale ad esse afferente;

PREMESSO che il Prof. Gianpietro Secchi, Dirigente Medico afferente all'Istituto di Clinica Neurologica diretto dal Prof. Giulio Rosati, ha presentato all'Azienda richiesta ad effettuare - nota in atti prot. n. 10008 dell' 11 giugno 2009 - il protocollo di studio clinico dal titolo: "Valutazione dei pazienti con malattia di Fabry tramite nuove tecniche elettrofisiologiche, biochimiche ed ecografiche", presso il medesimo Servizio;

CONSIDERATO che il competente Comitato Etico della ASL n. 1 di Sassari, con decisione assunta il 08 aprile 2009, con verbale n. 789L ha espresso il proprio parere etico favorevole in merito al Protocollo di Studio suindicato, ai sensi e per gli effetti del D.M. 18.03.1998, del D.L.gs. 211 del 24.06.03, successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO
- che il Centro assicura di possedere la preparazione, le attrezzature ed il personale necessari per la esecuzione della sperimentazione garantendo, altresì l'osservanza del protocollo in questione da parte del personale coinvolto;
- che lo Sperimentatore principale aziendale dello Studio clinico sopra specificato si individua nella persona del Prof. Gianpietro Secchi;
- che lo studio sarà condotto nel rispetto della vigente normativa in materia, in particolar modo delle norme di GCP recepite con DM Ministero della Sanità del 15.07.1997, altresì secondo la Circolare Ministeriale nr. 6 del 2 settembre 2002 e sarà svolto secondo i criteri e le modalità descritte nel Protocollo di Sperimentazione esaminato e valutato con esito positivo dal Comitato Etico competente;

VISTA la convenzione, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relativa alla disciplina dei rapporti tra le parti inerenti lo svolgimento della sperimentazione;

DATO ATTO che lo svolgimento della Sperimentazione non comporta per l'Azienda alcun onere aggiuntivo di spesa rispetto alla comune pratica clinica;

PRESO ATTO del parere positivo espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa da intendersi qui integralmente richiamate

1) di prendere atto del parere favorevole espresso in data 08 aprile 2009 dal Comitato di Bioetica dell'ASL n. 1 di Sassari in merito al protocollo di studio dal titolo: "Valutazione dei pazienti con malattia di Fabry tramite nuove tecniche elettrofisiologiche, biochimiche ed ecografiche";

2) di autorizzare lo svolgimento della sopra citata Sperimentazione Clinica presso l'Istituto di Clinica Neurologica diretta dal Prof. Giulio Rosati;

3) di individuare nel Prof. Gianpietro Secchi, il Responsabile Scientifico aziendale nonché lo Sperimentatore principale nella conduzione dello Studio;

4) di dare atto che la Sperimentazione non comporta per l'Azienda alcun onere aggiuntivo di spesa rispetto alla comune pratica clinica.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Renato Mura)

Il Direttore Amministrativo
(Dr. Giuseppe Pintor)

Il Direttore Sanitario
(Dr. Nicolò Licheri)

ALLEGATO 1

CONVENZIONE DI RICERCA

TRA

La Società **Shire Italia Spa, BU Human Gentic Therapies** con sede operativa a Genova, piazza della Nunziata 5 cap16124, e sede legale a Firenze in Corso Italia n° 29, cap 50123 Firenze. P.I. 05104850541, R.E.A: 518825, Cod. Fiscale: 00643730419 in persona del Legale Rappresentante Dottor Scopesi Francesco, (d'ora in poi denominata anche "Società" o "Shire")

- da una parte-

E

L'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari, con sede legale in Sassari, Via Michele Coppino, 26 – 07100 Sassari, di seguito denominata "l'Azienda", codice fiscale e partita IVA 02268260904, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Renato Mura

- dall'altra parte –

La Società **"Shire Italia S.p.A., BU Human Gentic Therapies"** e **l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari** sono di seguito anche definite, congiuntamente le "**Parti**" e singolarmente la "**Parte**" e i relativi rappresentanti, firmatari della presente Convenzione di Ricerca dichiarano, sotto la propria responsabilità, solidale con quella delle società dai medesimi rappresentate, di essere debitamente muniti dei necessari poteri per sottoscrivere la presente Convenzione di Ricerca (d'ora in poi definita anche "Convenzione")

premesso:

- che la Società è interessata alla realizzazione di uno studio sulla **Valutazione dei pazienti con malattia di Fabry tramite nuove tecniche elettrofisiologiche, biochimiche ed ecografiche** (d'ora in poi definito anche "Studio"), come meglio descritto nell'Allegato "A" alla presente Convenzione, allo scopo di avvalersi dei risultati che da tale attività di ricerca possono derivare;
- che l'Azienda ha strutture, organizzazione di mezzi e risorse professionali qualificate per l'esecuzione dello Studio in oggetto;
- che lo Studio non prevede somministrazione di farmaci;
- che l'Azienda con deliberazione n. ..... del ..... ha autorizzato l'esecuzione della sperimentazione presso la Clinica Neurologica (da ora CENTRO).

Tutto ciò premesso e considerato,

si stipula e si conviene quanto segue

Art. 1.

Valore delle premesse

1.1 Le premesse e gli Allegati debbono intendersi parte integrale e sostanziale del presente atto.

Art. 2.

Oggetto della Convenzione

2.1 Con la presente Convenzione la Società affida all'Azienda e per essa alla struttura interessata-Clinica Neurologica- l'esecuzione dello Studio come meglio descritto nell'Allegato "A" della presente Convenzione.

2.2 Lo Studio si svolgerà sotto la supervisione del Professor Gian Pietro Sechi (afferente alla Centro) il quale assume, pertanto, la funzione di Responsabile dello Studio e si avvarrà dei mezzi del Dipartimento con il consenso del Direttore dello stesso.

Art. 3

Durata della Convenzione e forza maggiore

3.1 La presente Convenzione avrà la durata di 12 (dodici) mesi con decorrenza dalla firma della stessa. La Società avrà la facoltà di prorogare la durata della ricerca e della relativa Convenzione dandone comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A/R da indirizzarsi al Direttore Generale dell'Azienda, almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza, per la formale autorizzazione ed accettazione.

3.2 Fermo restando quanto previsto al comma precedente, resta inteso che qualora per cause di forza maggiore (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: provvedimenti di pubbliche autorità, modifiche alla presente normativa, comunicati e/o delibere ufficiali delle Associazioni di categoria cui la Società aderisce etc.) le attività previste nella presente Convenzione non fossero consentite alla Società e/o all'Azienda, la presente Convenzione si risolverà automaticamente, con decorrenza dalla data in cui l'evento sarà stato comunicato per iscritto (anche via fax) dall'una all'altra parte. In questa eventualità, le Parti concordano sin d'ora che la Società sarà tenuta a corrispondere le spese effettivamente sostenute dall'Azienda per la

realizzazione dello Studio in conformità con la presente Convenzione, previa presentazione dei relativi giustificativi ed un compenso pari all'attività sino ad allora svolta. Nessuna ulteriore pretesa o rivendicazione potrà essere avanzata ad alcun titolo dall'Azienda in conseguenza dell'anticipata cessazione del rapporto per le ragioni sopra indicate.

Art. 4

Corrispettivo e modalità di pagamento

4.1 A titolo onnicomprensivo per l'esecuzione dello Studio, la Società si impegna a corrispondere all'Azienda l'importo di complessivi € 40.000 (Quarantamila) + IVA.

4.2 L'importo di cui al comma precedente sarà erogato dalla Società all'Azienda con le tempistiche e modalità qui di seguito indicate:

a) 20.000 + IVA entro30 giorni dalla data di stipula della presente Convenzione;

b) 10.000 + IVA entro 30 giorni dallo scadere della seconda scadenza quadrimestrale della Convenzione stessa a patto che sia stato regolarmente consegnato a Shire un report sui Risultati scientifici conseguiti fino a quel momento come indicato nell'Articolo 8.

c) 10.000 + IVA entro 30 giorni dallo scadere della Convenzione stessa a patto che sia stata regolarmente consegnata a Shire una relazione scientifica sulla attività complessivamente svolta e sui risultati ottenuti come indicato all'Articolo 8.

Le fatture dovranno essere trasmesse in originale alla Società.

Le somme saranno versate all'Azienda con bonifico bancario intestato ad:

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari,
Agenzia n.1 del banco di Sardegna
c/c n. 70188747\,
ABI 01015 - CAB 17200
IBAN: IT.75.E.01015.17201.000070188747

4.3 La somma di cui al punto 4.1 del presente articolo è comprensiva anche del valore d'uso, del deterioramento e del consumo delle apparecchiature, dei materiali e dei servizi utilizzati durante lo svolgimento dello Studio e

Art. 5

Garanzia

5.1 L'Azienda terrà indenne e manlevata la Società per qualsiasi evento dannoso che, in esecuzione delle attività connesse allo Studio, possa accadere al personale incaricato dello svolgimento delle attività o essere provocato a terzi da tale personale,

nonché da ogni pretesa di terzi dovesse essere rivolta alla Società in connessione con lo Studio.

5.2 L'Azienda, inoltre, esonera la Società da qualsiasi obbligazione e/o responsabilità che, a qualsiasi titolo, possa all'Azienda stessa o al proprio personale derivare, nei confronti di terzi, dall'esecuzione della presente Convenzione.

5.3 La somma concordata, così come prevista all'Art. 4.1 si intende fissa e invariabile per tutta la durata della presente Convenzione; nulla pertanto sarà dovuto all'Azienda a titolo di variazione prezzi per il verificarsi di circostanze di qualsiasi genere, anche imprevedibili le quali incidano comunque sui costi.

5.4 Qualora, per esigenze di verifica o di messa a punto della Convenzione, la Società dovesse richiedere la partecipazione del Responsabile dello Studio od altro personale ad incontri organizzati in luoghi diversi dalla sede dell'Azienda – acquisita l'autorizzazione scritta alla partecipazione durante l'orario di lavoro – la Società, previa l'esibizione dei titoli giustificativi, provvederà al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno del predetto personale in misura equa e commisurata all'effettiva durata degli incontri stessi. Copia della documentazione attestante tali impegni dovrà essere fornita all'Azienda.

Art. 6

Rispetto del D.Lgs. 196/2003 - Segretezza.

6.1 L'Azienda, e per essa il Responsabile del Progetto, effettuerà lo Studio nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs 196/2003 e successive modifiche e integrazioni con particolare riferimento alla tutela della riservatezza dei dati sensibili. Resta peraltro inteso che i dati che saranno forniti alla Società saranno anonimi.

6.2 Il Responsabile dello Studio si impegna a mantenere e si rende garante a che il personale da esso destinato allo svolgimento della ricerca manterrà, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, il segreto per quanto attiene tutte le informazioni, le tecniche e tecnologie, i documenti dei quali esso verrà a conoscenza nell'ambito della presente Convenzione e a non farne alcun altro uso al di fuori di quelli per i quali sono stati comunicati.

6.3 L'Azienda si impegna a considerare le informazioni ricevute dalla Società in esecuzione del e/o in connessione con la presente Convenzione, Allegati inclusi (qui di seguito collettivamente definite "Informazioni Confidenziali") come strettamente segrete e, conseguentemente, si impegna a: a) non divulgare le Informazioni Confidenziali ad alcuna terza parte, fatta eccezione per il personale direttamente

coinvolto nello svolgimento dello Studio, limitatamente a quelle Informazioni che siano strettamente necessarie per lo svolgimento di tale progetto;

b) non utilizzare le Informazioni Confidenziali per alcuno scopo diverso da quelli previsti nella presente Convenzione.

6.4 L'Azienda si impegna ad ottenere dal personale coinvolto nello svolgimento dello Studio l'impegno a mantenere segrete le Informazioni Confidenziali delle quali sia eventualmente venuto in possesso (con l'unica eccezione relativa ai casi in cui la divulgazione risulti necessaria per la raccolta del consenso informato dei partecipanti allo Studio e nei limiti necessari alla raccolta di tale consenso), nonché ad adottare tutte misure di sicurezza ragionevolmente necessarie alla salvaguardia della segretezza delle Informazioni Confidenziali.

6.5 Gli obblighi di segretezza di cui alla presente Convenzione sopravviveranno alla conclusione della stessa per un periodo di dieci (10) anni, fermo restando che tali obblighi non trovano applicazione per le Informazioni che:

a) al momento della loro comunicazione da parte della Società siano già note al pubblico;

b) dopo la loro comunicazione da parte della Società divengano note al pubblico (per mezzo di pubblicazioni o altrimenti), eccetto il caso di violazione del presente contratto da parte dell'Azienda;

c) siano già in possesso dell'Azienda al momento della loro comunicazione da parte della Società, purché tali Informazioni non siano state acquistate, direttamente o indirettamente, dalla Società;

d) siano pervenute legittimamente all'Azienda da parte di terzi, purché non si tratti di terzi che avevano ricevuto tali Informazioni, direttamente o indirettamente, dalla Società.

6.6 L'Azienda dovrà fornire in ogni occasione adeguata prova dell'applicabilità delle circostanze sopra descritte. In particolare l'esistenza delle circostanze di cui ai punti c) e d) dovrà essere provata dall'Azienda entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle Informazioni.

6.7 Senza pregiudizio di quanto stabilito nel successivo articolo 7, resta inteso che gli obblighi di segretezza di cui al presente art. 6 devono intendersi estesi a tutti i Risultati emergenti dalle attività poste in essere dall'Azienda in esecuzione del e/o in connessione con la presente Convenzione così come definiti nel successivo art. 7.

Art. 7

Proprietà Industriale e Pubblicazioni

7.1 L'Azienda riconosce i diritti esclusivi di proprietà industriale della Società sulle Informazioni Confidenziali e su tutti i risultati, dati, informazioni, scoperte, invenzioni, documenti, elaborazioni e quant'altro - brevettabile o non - risultante dalle attività poste in essere dall'Azienda in esecuzione e/o connessione con la presente Convenzione ed Allegati (qui di seguito collettivamente "Risultati"). Conseguentemente, l'Azienda rinuncia espressamente sin d'ora a rivendicare qualsiasi diritto, titolo, pretesa o quant'altro sui diritti di proprietà industriale della Società relativi alle Informazioni Confidenziali ed ai Risultati, Risultati che la Società potrà liberamente utilizzare per il perseguimento dei propri scopi aziendali, inclusi quelli di sfruttamento economico e commerciale.

7.2 Quale esclusiva proprietaria di tutti i Risultati, così definiti nel precedente articolo 7.1, la Società si riserva il diritto di depositare, a sua totale discrezione e titolarità, eventuali domande di brevetto relative a tali Risultati e, con riferimento a tale ipotesi, l'Azienda si impegna sin d'ora a coadiuvare la Società nel predisporre la documentazione necessaria a richiedere il rilascio dei brevetti, senza compensi aggiuntivi rispetto a quelli già previsti nel presente contratto.

7.3 La pubblicazione e/o presentazione di qualsiasi Risultato - brevettabile o non - risultante dalle attività poste in essere dall'Azienda in esecuzione della e/o connessione con la presente Convenzione rimane sotto l'esclusivo controllo della Società che avrà il diritto di pubblicare o presentare, a propria discrezione, tutti i Risultati emergenti dallo Studio.

7.4 Nel caso in cui la Società desideri fare riferimento, nelle sue eventuali pubblicazioni e/o presentazioni, al coinvolgimento dell'Azienda nello svolgimento dello Studio, la Società dovrà provvedere a richiedere il preventivo consenso dell'Azienda ad essere menzionata nella relativa pubblicazione e/o presentazione, consenso che non potrà essere irragionevolmente negato. Resta inteso, peraltro, che il consenso dell'Azienda ad essere menzionata non sarà necessario nel caso in cui il riferimento al coinvolgimento dell'Azienda nello svolgimento dello Studio sia contenuto in documenti richiesti dalle autorità regolatorie o da presentare a queste ultime ai sensi delle normative applicabili in materia.

7.5 Qualora l'Azienda desideri procedere alla pubblicazione e/o presentazione di qualsiasi Risultato - brevettabile o non - emergente dalle attività poste in essere da in

esecuzione del e/o connessione con il presente contratto, l'Azienda dovrà fornire alla Società una copia della pubblicazione e/o presentazione che intende effettuare con almeno trenta (30) giorni di anticipo rispetto alla prevista presentazione e/o pubblicazione e non potrà procedere alla presentazione e/o pubblicazione senza avere preventivamente ricevuto il consenso scritto della Società.

Art. 8

Relazione.

8.1 Il Responsabile dello Studio si impegna a trasmettere alla Società, entro 15 giorni da ogni scadenza quadrimestrale della Convenzione un report sui Risultati scientifici conseguiti fino a quel momento, nonché entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dello Studio una relazione scientifica sulla attività complessivamente svolta e sui Risultati ottenuti.

Art. 9

Recesso anticipato.

9.1 Qualora, a giudizio insindacabile della Società, l'oggetto della Convenzione fosse ritenuto superato o si ritenessero più opportune altre forme di collaborazione, la Convenzione stessa può essere risolta anticipatamente dalla Società mediante avviso scritto; in tal caso, l'Azienda avrà diritto a ricevere dalla Società solo l'importo corrispondente all'attività già svolta fino al momento del recesso, calcolato *pro rata temporis* (con eventuale restituzione di quanto fosse stato ipoteticamente versato in eccesso) e la Società avrà diritto di ricevere dall'Azienda i Risultati delle attività di ricerca svolte fino al momento della anticipata terminazione della Convenzione, che saranno soggetti alla disciplina di cui all' art. 6.

Art. 10

Modifiche

10.1 Qualsiasi modifica o integrazione della presente Convenzione deve essere stabilita di comune accordo e dovrà risultare da atto firmato dalle Parti.

Art. 11

Registrazione

11.1 Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi delle leggi vigenti a cura e spese della Parte richiedente.

Art. 12

Dati relativi all'Azienda

12.1 L'Azienda consente alle Società l'inserimento dei propri dati nella banca dati delle Società limitatamente all'attività amministrativa, tecnica e contabile relativa alla presente Convenzione. Il predetto consensò si intende prestato nei limiti degli adempimenti connessi all'esecuzione della presente Convenzione.

Art. 13

Clausola risolutiva espressa

13.1 L'inosservanza anche di una delle obbligazioni poste a carico delle Parti ai sensi della presente Convenzione e dei suoi Allegati, se non sanata entro trenta (30) giorni dalla formale contestazione della stessa da parte della Parte non inadempiente, comporterà la risoluzione della presente Convenzione. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del c.c., la risoluzione si verificherà di diritto nel momento in cui la Parte non inadempiente dovesse comunicare all'altra la sua decisione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.

13.2 In caso di risoluzione ai sensi del suddetto punto 13.1 le Parti saranno tenute a far fronte agli obblighi maturati fino al momento della risoluzione, ferma restando la facoltà della Parte non inadempiente di agire per il risarcimento dei danni eventualmente subiti a seguito dell'inadempimento contrattuale della controparte.

Art. 14

Indipendenza delle Parti

14.1 La presente Convenzione non crea alcun rapporto di dipendenza di una Parte nei confronti dell'altra, né limita in altro modo l'autonomia giuridica delle Parti, che rimangono soggetti distinti ed indipendenti.

14.2 Correlativamente, resta inteso che il personale adibito dall'Azienda allo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione non potrà vantare alcuna pretesa di carattere economico, assicurativo e/o previdenziale nei confronti della Società, restando quest'ultima del tutto estranea al rapporto di lavoro intercorrente esclusivamente fra l'Azienda ed il suddetto personale.

Art. 15

Cessione

15.1 La presente Convenzione non potrà essere ceduta da alcuna delle Parti ad altro soggetto, in qualsiasi forma e per qualsiasi causa, né in tutto né in parte, se non previo consenso scritto dell'altra Parte.

Art. 16

Rinuncia

16.1 Il mancato esercizio, ad opera di una delle Parti, di un qualsiasi diritto fondato sulla presente Convenzione e sui suoi Allegati non verrà ritenuto rinuncia a tale diritto o ad altri diritti nascenti dalla Convenzione, né decadenza od impedimento a fare valere tali diritti in un momento successivo, salvo il caso di rinuncia espressamente formalizzata per iscritto e debitamente firmata dalla parte rinunciante.

Art. 17

Nullità o Invalidità di Clausole

17.1 Nel caso in cui una qualsiasi disposizione contenuta nella presente Convenzione dovesse essere oggetto di una dichiarazione di nullità o invalidità da parte di un'autorità competente ad emetterla, tale dichiarazione di nullità o invalidità non si estenderà alle altre disposizioni della Convenzione, sempreché non si tratti di una dichiarazione tale da inficiare l'equilibrio economico e/o giuridico della Convenzione stessa.

17.2 Le Parti si impegnano sin d'ora a rinegoziare in buona fede la previsione eventualmente dichiarata nulla o invalida, in modo da sostituirla con un'altra il più possibile rispondente ai termini ed alle condizioni originariamente previste.

Art. 18

Unicità della Convenzione di Ricerca

18.1 La presente Convenzione di Ricerca sostituisce ogni precedente accordo scritto o verbale tra le Parti relativamente all'oggetto della Convenzione stessa e costituisce l'unica Convenzione tra le Parti su tale oggetto.

Art. 19

Foro competente

19.1 Per tutte le controverise derivanti dall'interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione, se non componibili bonariamente, sarà competente in via esclusiva il foro di Sassari.

Art. 20

Comunicazioni

20.1 Ogni eventuale comunicazione di natura legale, notizie, informazioni da effettuarsi ai sensi della presente Convenzione saranno comunicate per iscritto tra le Parti a mezzo di telefax confermato da lettera raccomandata AR rispettivamente ai seguenti indirizzi:

Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari

Letto, approvato e sottoscritto

.....

Dott. Renato Mura

Il Legale Rappresentante

Sassari, _____

Per accettazione

Lo Sperimentatore
Prof. Gian Pietro Sechi

.....

Sassari, _____

Shire Italia Spa, Bu Human Genetic Therapies

Letto, approvato e sottoscritto

.....

Dott. Scopesi Francesco

Il Legale Rappresentante

Firenze, _____

Le Parti dichiarano di aver preso visione e di conoscere il contenuto delle seguenti clausole che espressamente approvano e sottoscrivono anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e segg. Codice Civile: Articolo 2 (Oggetto della Convenzione), Articolo 3 (Durata della Convenzione e forza maggiore), Articolo 4 (Corrispettivo e modalità di pagamento), Articolo 5 (Garanzia), Articolo 6 (Rispetto del D.Lgs. 196/2003 – Segretezza), Articolo 7 (Proprietà Industriale e Pubblicazioni), Articolo 9 (Recesso anticipato), Articolo 10 (Modifiche), Articolo13 (Clausola risolutiva espressa) e Articolo 19 (Foro Competente).

Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari

Letto, approvato e sottoscritto

.....

Dott. Renato Mura

Il Legale Rappresentante

Sassari, _____

Per accettazione

Lo Sperimentatore
Prof. Gian Pietro Sechi

.....

Sassari, _____

Shire Italia Spa, Bu Human Genetic Therapies

Letto, approvato e sottoscritto

.....

Dott. Scopesi Francesco

Il Legale Rappresentante

Firenze, _____

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata. Nome Struttura: Direzione Sanitaria Sigla responsabile_____ Estensore _____	Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria _____

La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 01.09.2009. per la durata di quindici giorni.